

Thiene, 3 marzo 2020

CIRCOLARE MENSILE – MARZO 2020

Indice

○ Prorogato al 31 marzo il termine per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 all'Agenzia delle Entrate.....	2
○ Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	2
○ Divieto di utilizzo lettere di intento per le cessioni di carburante.....	3
○ INPS gestione artigiani/commercianti: le aliquote contributive per l'anno 2020	4
○ Nuovo termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore	5
○ “Bonus Facciate”: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.....	5
○ Moratoria delle sanzioni fino al 30 aprile per le ritenute sugli appalti	6
○ Dal 2 marzo lettere di intento nel cassetto fiscale del fornitore.....	7
○ Contributi alle PMI giovanili: nuovo bando anno 2020	8
○ Attenzione PEC false per esazione diritto camerale annuale 2020	8
○ Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dal virus COVID-19	9
○ Dal 1° al 31 marzo comunicazione per l'accesso al BONUS Pubblicità 2020	9
○ SCADENZIARIO – MARZO 2020.....	10

Prorogato al 31 marzo il termine per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 all'Agenzia delle Entrate

Con la pubblicazione in G.U. è in vigore, dal 02/03/2020, il DL n. 9/2020 recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale, tra le altre novità, sono differiti al 31 marzo i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni; al 5 maggio il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate ed al 30 settembre il termine per la presentazione dei modelli 730.

Le **CU 2020** dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **31 marzo 2020** (rispetto alla precedente scadenza del 9 marzo, poiché il 7 marzo cade di sabato), oppure del 2 novembre 2020 (termine di presentazione dei modelli 770/2020, considerando che il 31 ottobre cade di sabato), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d'impresa o esenti).

Per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019, per quest'anno viene confermata la scadenza del 31 marzo.

Viene prorogato al **31 marzo 2020** anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto lo scorso 28 febbraio.

La proroga al 31 marzo 2020 non riguarda invece la comunicazione al Sistema tessera sanitaria, delle spese sanitarie sostenute nel 2019, il cui termine è scaduto lo scorso 31 gennaio né le trasmissioni dei dati relativi alle spese veterinarie, il cui termine è spirato il 28 febbraio.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 21/2/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tra i diversi chiarimenti resi, è stato precisato che:

- viene precisato che il **credito di imposta** per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi spetta sia per i

modelli nuovi sia per quelli usati. Possono fruire dell'agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l'acquisto o l'adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell'utilizzo in leasing. Rimane, invece, fuori dall'agevolazione chi acquista gli strumenti per una successiva cessione a vario titolo.

- il credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di **250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento. L'ammontare del credito d'imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l'imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell'agevolazione. Affinché si possa fruire del credito d'imposta la spesa deve essere sostenuta **con strumenti tracciabili** (bonifici, carte di credito o di debito, ecc.).

- nel caso in cui il "pagamento" avvenga tramite l'utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e a emettere comunque il documento commerciale. Dal 1.07.2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.

- nei primi 6 mesi di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi **non si applicano le sanzioni** individuate dall'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l'imposta, si proceda all'invio dei dati entro il mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1.07 e il 31.12.2019 per gli operatori con un giro d'affari superiore a 400.000 euro e del semestre 1.01 – 30.06.2020 per gli altri operatori. Il documento di prassi precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell'una o dell'altra comporta l'applicazione delle sanzioni citate.

🚫 Divieto di utilizzo lettere di intento per le cessioni di carburante

Il Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) ha escluso l'utilizzo delle lettere di intento nelle compravendite di carburanti. Pertanto, non può più essere utilizzato lo status di esportatore abituale per effettuare gli acquisti non imponibili Iva, salvo che a vendere il prodotto non siano depositi commerciali e ad acquistarlo siano imprese di autotrasporto.

INPS gestione artigiani/commercianti: le aliquote contributive per l'anno 2020

Con la circolare n. 28 del 17.02.2020, l'Inps è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per il 2020 degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, fissando i limiti minimi e massimi di retribuzione annua ed i valori delle relative aliquote.

Per il 2020 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è di Euro 15.953, mentre il massimale è pari ad Euro 78.965 per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 01.01.1996 e pari ad Euro 103.055 per gli altri.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 47.379	24,00 %	24,09 %
	da 47.379	25,00 %	25,09 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379	21,90 %	21,99 %
	da 47.379	22,90 %	22,99 %

Il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)	3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)	3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)

In merito ai termini e alle modalità di versamento, i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall'INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

I^a rata fissa: 18 maggio 2020;

II^a rata fissa: 20 agosto 2020;

III^a rata fissa: 16 novembre 2020;

IV^a rata fissa: 16 febbraio 2021.

Si ricorda che le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta nel **Cassetto previdenziale** per artigiani e commercianti,

“Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

🕒 Nuovo termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore

Con la definitiva approvazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) diventa ufficiale per le Srl che per 2 esercizi consecutivi (i primi anni da prendere in esame saranno **2018** e **2019**) hanno superato almeno uno dei parametri indicati nell'art. 2477 c.c. la possibilità di **prorogare** la nomina dell'organo di controllo o del revisore entro la data, fissata dal comma 2 dell'art. 2364 c.c. (assemblea chiamata all'approvazione del bilancio relativo al 2019) e dunque entro il 29.04.2020 o, al ricorrere delle speciali ragioni di cui all'art. 2364, c. 2 c.c., entro il 28.06.2020.

🕒 “Bonus Facciate”: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge 27/12/2019, n.160 (cd. “Legge di Bilancio 2020”), che prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al **90%** delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2/4/1968.

Tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che:

- rientrano nel campo soggettivo di applicazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali);
- sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L'agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione,

ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia";

- la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2/4/1968, n.1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l'assimilazione deve risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti).

🟢 Moratoria delle sanzioni fino al 30 aprile per le ritenute sugli appalti

Come noto l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice determina, trattiene l'importo delle ritenute fiscali e provvede al versamento delle medesime nel rispetto del previsto termine, senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie, utilizzando un distinto modello F24 appositamente compilato per ciascun committente; inoltre, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento, deve inviare al committente il modello F24 utilizzato per il versamento delle ritenute, unitamente a un prospetto con i dati necessari affinché il committente stesso possa svolgere la prevista funzione di controllo.

Nel caso in cui il committente non adempia ai propri obblighi rischia di dover pagare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Tale disposizione trova applicazione **esclusivamente** nelle ipotesi in cui l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni e le siano state irrogate le correlate sanzioni, mentre l'applicabilità della sanzione viene meno se l'impresa ha regolarizzato le proprie violazioni mediante il ravvedimento operoso prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo; pertanto il committente non è sanzionabile se non ha correttamente adempiuto ai propri obblighi di controllo, in assenza di inadempimenti da parte dell'impresa. Infine, l'eventuale sanzione a carico del committente viene calcolata in relazione alla **quota parte** di ritenute fiscali riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio presso il committente stesso.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 12/02/2020, affermando che, fino al **30 aprile 2020**, al committente non sarà contestata la sanzione in esame per l’inottemperanza ai propri obblighi di controllo, qualora l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, ma non abbia utilizzato **distinti** modelli **F24** per ciascun committente e, nel contempo, sia in grado di fornire tempestivamente al committente la prevista documentazione.

Dal 2 marzo lettere di intento nel cassetto fiscale del fornitore

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

Lo prevede il provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 27 febbraio scorso, in attuazione della modifica apportata dal c.d. Decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.

Il provvedimento ha aggiornato anche il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate (è stato eliminato lo spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento).

La nuova funzionalità consentirà, dunque, ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento; infatti, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica, mentre per i fornitori è divenuto obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.

Si ricorda che, ad opera del DL 34/2019, dal periodo di imposta 2020 sono stati aboliti:

- l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
- il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, a partire presumibilmente dal Modello IVA 2021 per il 2020.

🟢 Contributi alle PMI giovanili: nuovo bando anno 2020

La Regione del Veneto ha approvato, lo scorso 27/01/2020, il Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili 2020.

Destinatari del bando sono le imprese individuali i cui titolari hanno un'età compresa tra 18 e 35 anni compiuti o le società, anche di tipo cooperativo, i cui soci sono per almeno il 60% di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti o il cui capitale sociale è detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti.

Potranno concorrere i giovani imprenditori che quest'anno sostengono spese per macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica; negozi mobili; mezzi di trasporto ad uso interno o esterno ad esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture; programmi informatici; spese notarili, limitatamente agli onorari, per la costituzione della società (per importi compresi tra i 30 mila e i 170 mila euro). Il contributo regionale coprirà il 30% della spesa rendicontata.

La domanda potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo Unitario regionale (SIU) **a partire da martedì 10 marzo 2020** fino a mercoledì 11 marzo 2020. La fase di compilazione della domanda è attiva dal 24 febbraio.

Il bando, la domanda e tutte le informazioni utili sono reperibili nel sito della Regione Veneto.

🟢 Attenzione PEC false per esazione diritto camerale annuale 2020

La CCIAA ha reso noto che stanno arrivando alle imprese di tutta Italia delle e-mail PEC ingannevoli che fanno riferimento al diritto annuale, con mittente sempre diverso e portante come oggetto "Esazione Diritto Annuale 2020".

L'ente raccomanda di non aprire gli allegati né di cliccare sul link e di cestinare il messaggio; non si tratta dell'informativa relativa al diritto annuale che la Camera di Commercio invia in occasione della scadenza del 30 giugno di ogni anno, ma probabilmente di un'operazione volta a cercare PEC attive per successive campagne pubblicitarie o peggio di invii di allegati e link dannosi.

🕒 **Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dal virus COVID-19**

È stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza dal virus COVID-19”, con il quale vengono sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso fra il 21/2/2020 e il 31/3/2020, per i contribuenti e le imprese residenti o che operano nei Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (Bertonico, Casalpuusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò). Tale sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

🕒 **Dal 1° al 31 marzo comunicazione per l'accesso al BONUS Pubblicità 2020**

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato del 28 febbraio, ha ricordato che dal 1° al 31 marzo 2020 i soggetti interessati possono presentare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2020.

Come noto sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

La presentazione della comunicazione (entrata ora a regime) può essere effettuata tramite l'apposita procedura web, raggiungibile dall'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (accessibile con credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS). Nello specifico, la procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare” in cui è possibile selezionare “Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali”.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.

Metha Studio Associato

SCADENZIARIO – MARZO 2020

- 16/03/2020** Versamento dell'unica o della 1^a rata dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale
Liquidazione Iva mensile – febbraio 2020
Tassa di vidimazione libri sociali – società di capitali
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Ritenute alla fonte su provvigioni
Ritenute alla fonte su redditi di capitale
- 25/03/2020** Presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di febbraio 2020
- 31/03/2020** Certificazioni Uniche 2020 anno 2019: invio telematico
Consegna ai percipienti della Certificazione unica 2020 da parte dei sostituti d'imposta
Consegna Certificazione relativa agli utili corrisposti anno 2019
Modello EAS – Enti Associativi
Versamento FIRR Agenti Rappresentanti – Anno 2019
Versamento della 2^a rata per i soggetti che hanno aderito al “saldo e stralcio”

